



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 11/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 13/6/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/12/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, delle commissioni di attivazione (€ 378,00), delle spese di notifica e registrazione postali (€ 23,52), delle provvigioni spettanti all'intermediario del credito (€ 756,00), delle commissioni di gestione (€ 166,12), già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 677,21);
- il rimborso, secondo il criterio finanziario legato alla curva degli interessi, delle spese di istruttoria (€ 32,02).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in



realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le spese di intermediazione;
- che gli oneri erariali si riferiscono sia all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 60/72, sia alle spese postali e di notifica del contratto presso l'ente datoriale/pensionistico; con riguardo alle spese postali e di notifica, manifesta la disponibilità a fornire la prova degli importi corrisposti ai soggetti notificatori, in quanto trattasi di spese "*distratte a terzi*";
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 432,62, quale "*mera liberalità*";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 244,59), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo (€ 418,55); in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni (€ 677,21).

In sede di repliche, pervenute in data 7/5/2020, il ricorrente sostiene che, per le commissioni di intermediazione, il mediatore creditizio aveva intestato la fattura all'intermediario finanziario, mentre la prestazione effettuata dallo stesso si basa sull'incarico conferito dal ricorrente; tale circostanza conferma il legame di dipendenza tra il finanziatore e il mediatore creditizio. Quanto alle commissioni di gestione, in caso di estinzione anticipata il contratto prevede che il rimborso avverrà per la sola quota non maturata, senza specificare il criterio di calcolo.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, perché la domanda di ripetizione delle somme relative ai costi di intermediazione avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, sia infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.

Con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti di cessione del quinto, poi anticipatamente estinti, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei*



costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle commissioni di attivazione e delle commissioni di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate ad essere svolte in costanza di rapporto. Con particolare riguardo alle commissioni di gestione il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di ammortamento, non essendo quest’ultimo richiamato nel contratto.

Parimenti, vanno considerate *recurring*, e per l’intero importo, le spese di cui alla lett. E del contratto, in quanto dalla documentazione in atti non è possibile individuare la somma pagata a titolo di oneri erariali, ricompresi nelle suddette spese. Il collegio precisa che tale voce di costo è stata qualificata come *recurring*, tenuto conto del consolidato orientamento dei Collegi secondo cui, quando le clausole relative agli oneri erariali contengono anche un riferimento alle spese postali, le stesse devono essere qualificate *recurring*, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria.

Hanno, per contro, natura *up front* le “spese di istruttoria” giacché riferibili ad attività propedeutiche all’erogazione del finanziamento.

Con riguardo alle commissioni di intermediazione, il Collegio osserva, preliminarmente, che il ricorrente richiede il rimborso della quota non maturata delle *commissioni di intermediazione* secondo il criterio *pro-rata temporis*, seppur lamenti, sia nel ricorso che nelle repliche, la violazione dei requisiti di indipendenza e imparzialità del mediatore creditizio. In ogni caso, tale doglianza non è stata sollevata nel reclamo e, pertanto, pur in mancanza di una eccezione al riguardo dell’intermediario, emerge una causa di inammissibilità della stessa (rilevabile d’ufficio: Coll. Coord. n. 5304/2013 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 380/2017). Ciò premesso, le “commissioni di intermediazione” devono qualificarsi *up front*. Al riguardo, il Collegio rileva che l’intermediario ha prodotto il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l’indicazione della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Pertanto, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il seguente prospetto, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	90
rate residue	30

TAN ▶	4,70%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	25,00%
- in proporzione alla quota	7,16%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 112,50	€ 32,23	<input type="radio"/>		€ 32,23
<input type="radio"/>	Commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.512,00	€ 378,00	€ 108,28	<input type="radio"/>	€ 432,62	-€ 54,62
<input type="radio"/>	Commissioni di gestione (recurring)	€ 3.373,35	€ 843,34	€ 241,58	<input type="radio"/>	€ 244,59	€ 598,75
<input type="radio"/>	Costi di intermediazione (up front)	€ 3.024,00	€ 756,00	€ 216,56	<input type="radio"/>		€ 216,56
<input type="radio"/>	Spese lett. E (recurring)	€ 94,15	€ 23,54	€ 6,74	<input type="radio"/>		€ 23,54
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 816,46
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 816,46.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI